

N. 53/2010 Istanze di fallimento

IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA

In composizione collegiale e formato dai seguenti magistrati

Alberto CARDINO	Presidente relatore ed estensore
Nicola Mario CONDEMI	Giudice
Fabrizio PELOSI	Giudice

a scioglimento della riserva assunta dal giudice temporaneamente designato all'udienza del 3.8.2010, nel procedimento in epigrafe, pendente tra

Roberto [redacted] + 2, Avv. R. FIORELLA - C. DEL BENE  
[redacted] S.r.l., Avv. C. BALDINI

osserva quanto segue:

la competenza territoriale di questo Tribunale non è posta in discussione dal trasferimento della sede sociale [redacted] in Roma, ex art. 9 comma 2 l. fall.

Ad un primo esame appaiono sussistere le condizioni di fallibilità della [redacted] S.r.l. Infatti vi sono tre decreti ingiuntivi a carico [redacted] per un ammontare di € 75.000,00 circa. Due di questi sono dotati della clausola di provvisoria esecutorietà e, dal tenore delle difese [redacted] si comprende che è in contestazione non tanto l'*an* quanto il *quantum*. Un terzo decreto ingiuntivo, da quanto si comprende, invece, non è stato opposto. Esiste, poi, ulteriore istanza di fallimento fondata su un decreto ingiuntivo, per un credito attuale di € 8.500,00 circa.

Pur considerando gli acconti invocati da [redacted] si rimane comunque ben al di sopra della soglia di fallibilità di cui all'art. 15 u.c. l. fall.

Quanto ai requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 l. fall., il debitore non ha fornito la prova del loro mancato superamento.

*Prima facie*, pertanto, appare sussistere il presupposto per la concessione della misura cautelare richiesta: la probabilità della dichiarazione di fallimento.

Si tratta, ora, di valutare se sussistono gli estremi per la concessione di una misura cautelare urgente, prima della dichiarazione di fallimento.

Indubbiamente, vi sono alcune vicende che depongono per la scarsa affidabilità della ditta debitrice, fra i quali è anche lo spostamento, non è chiaro da cosa giustificato, della sede sociale.

A ciò aggiungasi gli esiti negativi di procedure esecutive, la recente vendita del magazzino con modalità non chiare e l'inadempimento alle obbligazioni contratte verso più di un dipendente.

Ne consegue, pertanto, il timore che, nel lasso di tempo che ancora ci separa dalla udienza prefallimentare, la garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio di [redacted] venga meno.

Essendo in gioco, al momento, l'esigenza di evitare che l'attuale amministrazione compia atti che possano depauperare la consistenza economica dell'azienda, data la latitudine dell'art. 15 comma 8 l. fall., appare inevitabile sottoporre a sequestro giudiziario l'intera azienda [redacted] S.r.l., con nomina di custode giudiziario nella persona del Dott. [redacted] con studio in La Spezia, Corso Nazionale 5, il quale godrà dei poteri di

conservazione, di ordinaria amministrazione e, sia pure con l'autorizzazione del giudice delegato, ove necessario, di straordinaria amministrazione.

La nomina del custode giudiziario esclude temporaneamente che l'attuale amministratore possa continuare ad esercitare i suoi poteri, sino al momento di sopravvivenza del presente provvedimento, senza ottenere il previo consenso del custode giudiziario.

Sopravvivono i poteri dell'attuale amministratore, relativi al diritto di difesa nell'ambito della presente procedura fallimentare e ad ogni eventuale iniziativa che egli dovesse assumere in tale ambito (es. proposizione di domande per procedure concorsuali diverse dal fallimento).

L'esigenza di chiarire al più presto la sorte di S.r.l. e di definire nel più breve tempo possibile la persistenza o meno della presente misura cautelare comporta l'anticipazione dell'udienza prefallimentare dall'8.11.2010 al 6 settembre 2010, ore 10.00, davanti al giudice delegato D.ssa Laura ROTOLO. Il contraddittorio sulla istanza di fallimento, d'altronde, già si è instaurato con la costituzione in giudizio di S.r.l., cui il ricorso introduttivo è stato notificato in data 23.7.2010.

Alla suddetta udienza il custode giudiziario presenterà rendiconto.

Si comunichi anche al custode giudiziario qui nominato.

LA SPEZIA, 4 agosto 2010

Il Presidente relatore ed estensore  
Alberto CARDINO

aut. 1472

In Cassazione 5.8.10

os/pe/2010